

**Allegato "A"**

## **STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE**

### **"UN.I.CA" Unione delle Imprese Campane"**

#### **Articolo 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE.**

Ad iniziativa delle Imprese fondatrici è costituita l'Associazione **"UN.I.CA. Unione delle Imprese Campane"** nel seguito denominata "l'Associazione".

L'associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, è basata sui principi di solidarietà e di aggregazione sociale, non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione è retta dal presente Statuto composto da n 21 articoli e dalle vigenti norme di legge in materia.

#### **Articolo 2. SEDE**

L'Associazione ha sede in via A. Stellato 71, 81054 San Prisco (CE)- Italia -

L'Associazione può istituire sedi su tutto il territorio Nazionale ed all'Estero.

L'Assemblea, con apposita delibera di carattere ordinario, potrà modificare l'indirizzo della sede legale o predisporre l'apertura di nuove sedi nell'ambito della stessa Nazione o all'Estero.

#### **Articolo 3. SCOPI, FINALITA' ED AMBITI DI ATTIVITA'.**

Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere la progressiva integrazione della rappresentanza degli interessi delle imprese e degli imprenditori aderenti alle Imprese associate e più in generale, delle imprese del territorio. L'Associazione favorirà altresì la promozione ed il consolidamento del ruolo fondamentale dei soci e delle imprese rappresentate come componenti del sistema economico e della società civile, nonché il riconoscimento di tale ruolo a tutti i livelli di interlocuzione pubblica e/o privata.

L' associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo delle attività degli associati. L'Associazione si pone

di promuovere, organizzare e coordinare una serie di attività riconducibili ai bisogni primari di ciascun associato, ed al centro delle attività dell'Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, la formazione (corsi), l'aggiornamento, le iniziative editoriali, la pubblicazione di una rivista - rubrica - bollettino, circuito business fra le aziende associate, eventi, convegni, conviviali, congressi, mostre e fiere, proiezioni di documentari, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze o altro, costituzione di comitati o gruppi di studio, costituzione di poli produttivi. Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento nei settori dell'imprenditoria, dell'economia, della finanza e della tecnica. L'associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con la stessa Associazione. A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione svolgerà le seguenti attività: attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di films e documentari, o comunque di interesse per i soci; attività associativa: incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze o altro; attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nelle scienze tecniche, economiche e sociali; costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca; attività editoriale: pubblicazione di una rivista - bollettino, pubblicazione di giornali, riviste e periodici, atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche.

Le attività di sviluppo sono: agricoltura; ambiente; artigianato; biologico; commercio; comunicazione e immagine; impiantistica; credito; edilizia; formazione/innovazione; internazionalizzazione ed eurospostello; marketing associativo; metalmeccanica; osservatorio istituzionale; qualità e sicurezza; relazioni con il sistema associativo; ristorazione; servizi professionali; studi economici/sociali; tessile; trasporti e infrastrutture; turismo e territorio. Sono da considerarsi aree di attività di sviluppo tutte le attività indicate nell'oggetto sociale delle imprese regolarmente iscritte sul territorio Nazionale ed Internazionale.

All'Associazione è conferita la rappresentanza sindacale degli Associati e la rappresentanza nei confronti di enti, istituzioni pubbliche e private, pubbliche amministrazioni, organizzazioni sociali, politiche ed economiche. Attraverso la rappresentanza l'Associazione realizza la tutela dei Soci. L'Associazione si prefigge inoltre il coordinamento di una serie di attività riconducibili ai bisogni primari di ciascuna azienda, che a solo titolo esemplificativo si possono individuare in:

- predisporre esposizioni collettive dei prodotti degli Associati e curarne la presentazione in mostre e fiere nazionali ed internazionali;
- istituire dei marchi di qualità;
- effettuare la ricerca dei mercati ove possa essere avviata la produzione degli Associati e curarne la pubblicità collettiva;
- promuovere sistemi di acquisto collettivo direttamente alla fonte di produzione ove ne sia possibile, eliminando inutili intermediazioni; stipulare convenzioni vantaggiose per gli Associati nei confronti di fornitori; svolgere azione calmieratrice, provvedendo all'approvvigionamento a seguito di specifiche richieste degli Associati delle materie prime, dei semilavorati, delle macchine e degli strumenti di lavoro ad essi occorrenti;
- curare lo studio delle modalità di riduzione dei costi di produzione e di razionalizzare le lavorazioni, di nuovi indirizzi produttivistici e di moderne tecniche di produzione tenendo aggiornati gli Associati e favorendo il loro perfezionamento tecnico o professionale;
- difendere con eventuali azioni legali gli interessi degli Associati nei confronti di terzi;
- organizzare direttamente od in convenzione con Enti terzi la formazione, l'addestramento e la specializzazione degli imprenditori e della mano d'opera occorrente agli Associati;
- organizzare la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di notizie di carattere generale tra gli Associati e dare ad essi idonea assistenza relativa alla gestione dell'impresa;
- curare direttamente od in convenzione con strutture esterne convenzionate l'erogazione di servizi amministrativi, legali e fiscali per gli associati;
- svolgere altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti; nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità;
- razionalizzazione della produzione e la commercializzazione del prodotto o dei prodotti degli Associati e migliorare le condizioni economiche, sociali e culturali degli stessi;
- promuovere ed attuare ogni iniziativa che comporti la tutela dei propri associati sotto il triplice profilo: sociale, economico e tecnico;
- rappresentare i propri associati dinanzi alle Autorità, Enti ed Organizzazioni;
- apprestare servizi di assistenza e consulenza per i soci in materia tributaria, amministrativa, sindacale, finanziaria e legale.

In relazione a tali scopi l'Associazione svolge l'attività di rappresentanza delle Imprese fondatrici e/o associate nei confronti del Governo, Banche, Istituti Finanziari, Confidi e Società di Mediazione e di altri interlocutori sociali, economici ed istituzionali di livello Nazionale, Europeo ed Internazionale.

L'Associazione potrà partecipare a qualsiasi altra iniziativa e sostenere strutturalmente ed economicamente progetti con altre

società ed associazioni aventi scopi analoghi, aderire come socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari.

L'Associazione ha finalità di rappresentanza e tutela e opera per la qualificazione, l'affermazione e lo sviluppo di tutti gli associati. L'Associazione può organizzare direttamente o tramite strutture e professionisti tutti i servizi di interesse degli associati. Ai servizi organizzativi dell'Associazione possono accedere esclusivamente gli associati.

L'Associazione si propone di assistere ed agevolare i propri associati nelle operazioni di finanziamento, di svolgere attività di supporto alle imprese associate per la ricerca delle migliori condizioni economiche presenti nel mercato, di svolgere attività d'informazione, consulenza ed assistenza per il miglioramento della gestione finanziaria ed amministrativa, svolgere attività d'informazione ed assistenza in merito ai fondi d'incentivazione imprenditoriale sia pubblica che privata nonché rivestire la rappresentanza dei propri associati nei confronti di soggetti sia pubblici che privati operanti nel settore finanziario.

Per il perseguimento dello scopo sociale e per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione di comunicazione, editoriale, finanziaria ed economica o altra necessaria.

#### **Articolo 4. DURATA.**

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2050, la sua durata può essere prorogata con delibera dall'Assemblea. L'Associazione potrà essere sciolta prima della scadenza nei termini e nelle modalità indicate all'art. 18 del presente Statuto.

#### **Articolo 5. ASSOCIATI.**

Possono aderire all'Associazione:

- le imprese costituite in forma individuale o societaria qualunque sia il loro oggetto sociale e comunque iscritte al Registro delle Imprese o ad altro Albo che ne certifichi l'attività;
- le cooperative di lavoro, edilizie e sociali;
- i consorzi di imprese, quale che sia la loro forma organizzativa, nonché le associazioni temporanee di imprese;
- i lavoratori autonomi, siano essi professionisti che esercenti attività economiche di tipo diverso;

- tutti coloro che hanno interessi coincidenti con lo scopo dell'Associazione siano essi persone fisiche che persone giuridiche;
- associazioni con finalità direttamente riconducibili a quelle perseguite dall'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è fatta con domanda scritta dell'interessato diretta alla Presidenza, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto.

Essa dovrà inoltre contenere l'esatta denominazione dell'impresa e sua sede legale, generalità del suo legale rappresentante, attività effettivamente svolta e indirizzo della sede nella quale la stessa viene svolta.

L'ammissione dei soci ordinari è decisa a maggioranza dei componenti dalla Presidenza.

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di sei mesi. Il Socio ammesso, entro quindici giorni dall'accettazione comunicata dal Presidente dell'Associazione, dovrà versare l'importo della quota di adesione ed il contributo annuale per le spese generali.

Tutti i Soci hanno pari diritti nell'Associazione e possono, anche singolarmente, fare proposte in ordine alle iniziative, servizi e a tutte le altre attività organizzate o ritenute organizzabili dall'Associazione. All'interno dell'Associazione i Soci possono organizzarsi per settori di attività. Ai settori è demandata la funzione di svolgere studi e di avanzare proposte alla direzione in ordine alle politiche settoriali, ai servizi di promozione e sviluppo del settore.

Gli associati si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.

Sono soci fondatori le Imprese intervenute all'atto costitutivo dell'Associazione. Sono soci ordinari le imprese, di qualunque settore produttivo, che siano ammesse su richiesta.

#### **Articolo 6. OBBLIGHI DEI SOCI.**

I soci, sia fondatori che ordinari, sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni validamente adottate dai componenti organi dell'Associazione, nonché a partecipare alla vita dell'Associazione medesima.

In relazione alla specifica funzione di rappresentanza unitaria degli interessi delle imprese aderenti, ciascuna di esse è tenuta a non assumere posizioni pubbliche contrastanti con quelle ufficiali dell'Associazione come espresse dal Presidente

di turno, in coerenza con il programma approvato di cui al successivo Articolo 12.

Tutti i soci sono tenuti ad un contributo iniziale di ammissione e di una quota associativa annua, nonché di eventuali contributi straordinari, nelle misure stabilite dalla Presidenza.

#### **Articolo 7. PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO.**

La qualità di socio si perde in caso di:

- Recesso, comunicato per iscritto al Presidente pro tempore, il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione;
- Decadenza, cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.
- Esclusione, decisa dalla Presidenza, in caso di gravi violazioni delle norme del presente Statuto, ovvero per gravi contrasti o violazioni in ordine alle decisioni assunte dagli organi della Associazione e comunque comportamenti pregiudizievoli per il perseguimento dei fini della medesima. È, altresì, causa di esclusione il mancato versamento delle quote associative entro i termini stabiliti dalla delibera della Presidenza.

In nessun caso il socio escluso, recedente o decadente avrà diritto al rimborso delle quote pagate o al rimborso di eventuali conferimenti volontariamente versati nelle casse dell'Associazione, restando espressamente inteso il suo obbligo di pagamento dell'intera quota associativa dell'anno in corso.

#### **Articolo 8. FONDO COMUNE- PATRIMONIO.**

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- Dalle quote di adesione versate dai soci fondatori e dai soci ordinari, come stabilite dalla Presidenza;
- Dalle quote associative annuali o dai contributi straordinari, come stabiliti dalla Presidenza in relazione alla diversa categoria dei soci;
- Da eventuali contributi o sovvenzioni da parte di organismi pubblici o privati; da contributi dell'Unione Europea e di organi internazionali, dello Stato, delle Regioni e delle Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere, anche finalizzati al sostegno di specifici documenti e programmi realizzati nell'ambito dei fini istituzionali;
- Da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- Da eventuali altre risorse derivanti dalle iniziative assunte dall'Associazione per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

- Da avanzi di gestione;
- Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili, immobili ed immateriali, ivi inclusi i diritti di proprietà intellettuali e risultati di attività di ricerca o professionali o di prestazioni volontarie non retribuite dai soci (purché il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendente) che potranno divenire di proprietà dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi a favore del patrimonio sociale se non il versamento delle quote contributo associative annue.

E' comunque facoltà dei soci di effettuare contributi ulteriori rispetto a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto e quindi non c'è impegno e diritto al patrimonio sociale per il socio.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, quote del fondo comune.

All'Associazione è vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o patrimoni durante la vita dell'Associazione stessa.

In caso di cessazione dell'Associazione il fondo comune sarà devoluto secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci a favore di altre organizzazioni con finalità analoghe, nominando uno o più liquidatori, anche tra gli amministratori.

## **Articolo 9. ORGANI SOCIALI.**

Sono organi sociali:

- L'assemblea;
- La Presidenza;
- Il Presidente;
- Il Direttore Generale;
- Il Vicepresidente
- Il Tesoriere

## **Articolo 10. ASSEMBLEA.**

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori, dai soci ordinari e dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto, è ammessa la delega per la partecipazione alle riunioni, ogni socio fondatore ed ogni socio ordinario può delegare un rappresentante alla partecipazione Assembleare e non esistono limiti di deleghe conferite ad un singolo rappresentante.

Non hanno altresì diritto al voto i Soci non in regola con il pagamento di quanto dovuto all'Associazione a titolo di quota di adesione o quota annuale per contributo spese di gestione.

Le Imprese socie hanno diritto di revocare in qualunque momento i propri rappresentanti in Assemblea.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione della Presidenza;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci ordinari dell'Associazione.

L'Assemblea è l'organo sovrano di indirizzo politico generale dell'Associazione. Approva e modifica eventuali regolamenti proposti dalla Presidenza. Approva, in seduta straordinaria, le modifiche allo Statuto. Delibera su ogni altro argomento sottoposto dalla Presidenza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- discutere, deliberare e approvare il rendiconto consuntivo e preventivo e le relazioni del Presidente;
- eleggere il Presidente, i membri della Presidenza, il Direttore, Il Vicepresidente ed il Tesoriere;
- fissare, su proposta del Presidente, le quote contributo associative annue nonché la penale per i ritardati versamenti;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Presidente.
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

In sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Presidente.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in uno, o più di uno, dei seguenti modi:

- a mezzo comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata anche via fax o e-mail (PEC) presso le sedi alle imprese socie, con un preavviso di almeno 8 giorni;
- a mezzo avviso pubblicato sul periodico dell'Associazione;
- a mezzo avviso pubblicato sul sito ufficiale dell'Associazione;

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vicepresidente, in sua assenza dal componente più anziano della Presidenza. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea.

Il Presidente ha la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei componenti e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei componenti e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal segretario, resi a disposizione dei Soci per visione.

#### **Articolo 11. PRESIDENZA.**

La Presidenza è composta dal Presidente e dai Soci fondatori; è l'organo che attua le linee strategiche deliberate dell'Assemblea.

Le riunioni della Presidenza sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

Le decisioni della Presidenza si assumono a maggioranza semplice, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

La Presidenza è l'organo di direzione politica dell'Associazione:

- elabora ed approva le linee strategiche, proponendo la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Direttore Generale approvando il piano programmatico annuale.
- Approva il bilancio annuale, consuntivo e preventivo, predisposto dal Direttore Generale e dal Tesoriere.
- Procede, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- Delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- Approva le quote associative e la loro ripartizione. Delibera sulle questioni relative all'ordinaria e straordinaria amministrazione.

La Presidenza è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ed in ogni caso quando almeno due membri della Presidenza ne facciano richiesta.

La convocazione deve avvenire con un preavviso minimo di tre giorni, per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax.

Le sedute e le deliberazioni della Presidenza sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore; tutti i membri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni assunte.

## **Articolo 12. PRESIDENTE.**

Il Presidente esterna la posizione unitaria dell'Associazione sulle questioni che la Presidenza individua quali strategiche per gli interessi dei soci dell'Associazione; è portavoce dell'Associazione sulla base del programma dallo stesso predisposto prima dell'inizio del suo mandato, approvato dalla Presidenza.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente dura in carica due anni;

Il Presidente presiede le sedute degli organi associativi. L'assenza o l'impedimento del Presidente trasferisce automaticamente la rappresentanza al Vice Presidente ed, in sua assenza o impedimento, al componente più anziano della Presidenza. Il Presidente è nominato dall'Assemblea ordinaria, dura in carica due anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dalla Presidenza, la stessa provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

Al Presidente è attribuito il potere :

- di convocare e presiedere l'Assemblea;
- di rappresentare l'Associazione ad ogni effetto;
- di dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione;
- di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
- di accertare che si operi in conformità degli interessi dell'Associazione;
- di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dalla Presidenza. Previa autorizzazione della Presidenza può delegare alcune sue funzioni al Vicepresidente o al Direttore Generale. La firma sociale spetta al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

### **Articolo 13. DIRETTORE GENERALE.**

Il Direttore Generale organizza e coordina l'attività amministrativa dell'Associazione e ne verifica l'andamento economico e finanziario; redige il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione della Presidenza.

Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea in forma ordinaria e dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Direttore Generale ha la responsabilità del corretto funzionamento della struttura dell'Associazione.

Assicura l'assistenza al Presidente per le attività e le iniziative politiche e sindacali da intraprendere, curandone l'esecuzione.

Il Direttore Generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti con gli associati, con gli uffici pubblici e privati, con gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

### **Articolo 14. VICE PRESIDENTE.**

L'Assemblea in forma ordinaria elegge un Vice Presidente, la cui nomina dura in carica due anni ed è rieleggibile, che ha il compito di assolvere alle funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

### **Articolo 15. TESORIERE.**

il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria dell'Associazione; coadiuva il Direttore Generale per la predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi.

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea ordinaria, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

### **Articolo 16. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO.**

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio la Presidenza provvede all'approvazione del bilancio consuntivo, corredandolo dei documenti giustificativi e di una relazione illustrativa della gestione ed entro il mese di Novembre approva il bilancio preventivo per il nuovo esercizio.

Alla fine dell'esercizio la Presidenza provvede all'approvazione del Bilancio predisposto dal Direttore Generale e dal Tesoriere.

Gli eventuali attivi di gestione concorreranno a incrementare il fondo comune dell'Associazione.

#### **Articolo 17. INCOMPATIBILITA'.**

Il ruolo del Presidente, di componente della Presidenza e di Direttore Generale dell'Associazione è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale, e tutte corrispondenti cariche esecutive, nonché con l'appartenenza alle segreterie e agli Organi esecutivi dei Partiti a tutti i livelli.

Il verificarsi di condizioni di incompatibilità comporta la decadenza immediata dalla carica.

#### **Articolo 18. SCIoglimento.**

Nel caso in cui l'Assemblea riunita in seduta straordinaria approvi su proposta del Presidente lo scioglimento dell'Associazione, nella stessa seduta si provvederà a nominare uno o più liquidatori determinandone le competenze.

L'importo del fondo associativo che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, potrà essere devoluto ad enti od associazioni che perseguano finalità uguali a quella dell'Associazione liquidata; le eventuali passività saranno sopportate in parti uguali da tutti i Soci.

#### **Articolo 19. Entrata in vigore dello Statuto.**

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

#### **Articolo 20. REGOLAMENTO INTERNO.**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura della Presidenza.

**Articolo 21. NORMA DI RINVIO.**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia al codice civile e alle leggi vigenti in materia di associazioni non riconosciute; fermo restando la competenza dell' Assemblea di apportare modifiche ed integrazioni allo Statuto.